

Legge federale sulle bevande distillate

(Legge sull'alcool)

del 21 giugno 1932 (Stato 13 giugno 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 32^{bis} della Costituzione federale¹;²
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1931,
decreta:

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1

I. Dominio
d'applicazione

La fabbricazione, la rettificazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, la vendita e l'imposizione fiscale delle bevande distillate sono retti dalla presente legge. Ove questa non disponga altrimenti, sono riservate la legislazione sulle dogane e quella sul commercio delle derivate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo.

Art. 2

II. Definizione

¹ È bevanda distillata nel senso della presente legge l'alcool etilico in tutte le sue forme, qualunque ne sia il modo di fabbricazione.

² Salva la restrizione prevista nel capoverso 3, i prodotti alcoolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione non sono sottoposti alle disposizioni della presente legge, in quanto il loro tenore alcoolico non superi il 15 per cento del volume.³

³ Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti che contengono un'aggiunta d'alcool.

⁴ Il Consiglio federale sottoporrà, mediante ordinanza, alla presente legge qualsiasi altra specie di alcool potabile e atto a sostituire l'alcool etilico.

RU 48 457 e CS 6 863

¹ [RS 1 3; RU 1985 1025, 1996 1490]. Questa disposizione corrisponde agli articoli 105 e 131 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 455 456; FF 2003 1950).

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

Capo secondo: Produzione indigena

Art. 3

I. Diritto della Confederazione

¹ Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione.

² Di regola, l'esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private.

³ La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti.⁴

⁴ Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente.

⁵ Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche.⁵

Art. 4

II. Distillerie professionali
1. Forme delle concessioni

¹ Per la fabbricazione e per la rettificazione delle bevande distillate, la Confederazione accorda concessioni che prevedono il diritto di presa in consegna da parte della Regia federale degli alcool (Regia) nonché, per la fabbricazione delle specialità e per la distillazione per conto di terzi, concessioni che non prevedono questo diritto.⁶

² Le concessioni che prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:⁷

- a. alle distillerie di patate, di barbabietole ed altre materie analoghe, cioè alle distillerie stabili che adoperano patate indigene o i residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietole indigene;

⁴ Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (RS **680.1**).

⁵ Nuovo testo giusta l'art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (RS **680.1**).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 379 389; FF **1996** I 329).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 379 389; FF **1996** I 329).

- b. alle distillerie di frutta a granelli, cioè alle distillerie stabili od ambulanti che adoperano, per loro proprio conto, materie prime indigene, come mele e pere, loro sidri, cascami ed altri residui di queste materie;
- c. alle distillerie industriali, cioè alle aziende che adoperano cascami della fabbricazione del lievito compresso e dello zucchero o altre materie prime di provenienza indigena o straniera;
- d. agli stabilimenti di rettificazione, cioè alle aziende che producono alcool di alta gradazione, alcool assoluto o che rettificano acquaviti;
- e. alle fabbriche d'alcool, cioè alle aziende che producono alcool mediante procedimenti chimici.

³ Le concessioni che non prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:⁸

- a. alle distillerie di specialità, cioè alle distillerie stabili o ambulanti che adoperano frutta a nocciolo; frutta a granelli, che non siano mele e pere o loro prodotti, cascami e residui; vino, cascami e residui della produzione del vino; radici di genziana; bacche o altre materie analoghe;
- b. alle distillerie per conto di terzi, cioè alle distillerie stabili o ambulanti che adoperano, per conto di committenti e verso remunerazione, le materie prime designate nell'articolo 3 capoverso 3.

⁴ Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un'azienda può ottenere nello stesso tempo diverse concessioni.

Art. 5

2. Rilascio delle concessioni
a. Requisiti

¹ Le concessioni saranno accordate nella misura corrispondente ai bisogni economici del Paese.

² Esse devono rendere possibile d'utilizzare, a tempo debito, i cascami e i residui della frutticoltura, della viticoltura e della coltivazione delle barbabietole da zucchero, nonché le eccedenze di frutta e patate, in quanto queste materie prime non possano essere razionalmente adoperate altrimenti che nella distilleria.

³ Le concessioni per la distillazione delle materie prime indigene sono accordate di preferenza alle aziende situate nelle regioni in cui la produzione supera in generale i bisogni dell'alimentazione e del foraggiamento.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

⁴ La concessione non può durare più di dieci anni. Essa non può essere accordata che se tanto la persona del concessionario quanto la costruzione e gli impianti tecnici assicurano un esercizio razionale dell'azienda. Il Consiglio federale emana le norme a ciò occorrenti. Può, fra altro, dichiarare incompatibile l'esercizio d'una distilleria e l'esercizio simultaneo di un'altra professione che ostacolasse la vigilanza della distilleria o del commercio delle bevande distillate.

⁵ Il trasferimento di una concessione a un'altra persona o a un'altra distilleria è subordinato all'autorizzazione della Regia federale degli alcoli. Quest'autorizzazione dev'essere data se la distilleria è trasferita in via ereditaria e l'erede adempie le condizioni prescritte.

Art. 6

b. Modo di procedere

¹ Le concessioni sono accordate o rinnovate dalla Regia federale degli alcoli, a domanda e senza spese.

² Tanto del rilascio quanto del rinnovo è steso atto.

³ In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione o di cessazione di uno dei motivi che ne hanno determinato il rilascio o il rinnovo, la Regia federale degli alcoli può, dopo aver sentito l'interessato, ritirare la concessione prima della sua scadenza.

⁴ ...⁹

Art. 7

3. Controllo

¹ Le distillerie date in concessione sono poste sotto il controllo della Regia federale degli alcoli. Questa può delegare l'esercizio immediato del controllo agli uffici locali di vigilanza e valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.

² Il concessionario deve tenere un controllo indicante la provenienza delle materie prime, le sorta e quantità di bevande distillate ottenute e l'uso di esse. È inoltre obbligato a consentire in ogni tempo il libero accesso nei locali d'esercizio agli agenti incaricati dell'applicazione della presente legge, e ad autorizzarli ad esaminare la sua contabilità e a fornir loro ogni schiarimento necessario.

³ Per l'acquisto, l'impianto, il trasporto da un luogo all'altro, la sostituzione o la trasformazione d'apparecchi ed accessori della distillazione occorre l'autorizzazione della Regia federale degli alcoli.¹⁰

⁹ Abrogato dal n. II cpv. 1 n. 8 della LF del 20 dic. 1968 che modifica quella sull'OG (RU 1969 755).

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72 80).

4 Il Consiglio federale è autorizzato a sottoporre al controllo della Regia federale degli alcool anche gli impianti che possono servire alla produzione di bevande distillate e non sono oggetto di una concessione. Il capoverso 3 può essere dichiarato applicabile a questi impianti.¹¹

Art. 8¹²

Art. 9

4. Concessioni che prevedono un diritto di presa in consegna
a. Diritto di distillare¹³

1 Il regime delle distillerie che adoperano residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietole è fissato nell'atto di concessione.

2 Di regola, le distillerie che adoperano frutta a granelli non sono contingentate. Il Consiglio federale è però autorizzato a prendere tutte le misure atte a limitare la distillazione delle frutta, a condizione di non nuocere alla loro utilizzazione adeguata e tempestiva.

3 Il contingente delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche d'alcool è fissato caso per caso nell'atto di concessione.

Art. 10¹⁴

b. Diritto di presa in consegna
aa. Principi

1 La Regia federale degli alcool fissa annualmente la quantità di bevande distillate che essa prende in consegna per coprire il suo fabbisogno.

2 Essa può inoltre prendere in consegna dell'acquavite allo scopo di assorbire le eccedenze del mercato.

3 Prima del raccolto, essa comunica alle distillerie titolari di una concessione che prevede il diritto di presa in consegna la quantità che prenderà in consegna ed il relativo prezzo. Le distillerie possono fare le loro offerte fondandosi su questi dati. Se le offerte superano la quantità che sarà presa in consegna, la quota attribuita alle singole distillerie è ridotta proporzionalmente.

4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che devono essere adempiti dalle bevande distillate prese in consegna dalla Regia federale degli alcool come pure le modalità della presa in consegna.

5 Le bevande distillate fabbricate con materie prime a base di frutta a granelli sono assoggettate all'imposta conformemente agli articoli 20 a 23.

11 Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72 80).

12 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

Art. 11

bb. Prezzi di presa in consegna¹⁵

¹ I prezzi delle bevande distillate assunte dalla Regia federale degli alcoli sono fissati dal Consiglio federale.

² I prezzi delle bevande distillate che la Regia federale degli alcoli prende in consegna per coprire il suo fabbisogno sono fissati tenendo conto dell'utilizzazione delle eccedenze e dei cascami delle materie prime come pure del prezzo di costo di una produzione razionale. L'acquavite fabbricata mediante alambicco può avere un prezzo diverso da quella ottenuta nelle distillerie a colonna.¹⁶

³ I prezzi delle bevande distillate che la Regia federale degli alcoli prende in consegna per assorbire le eccedenze del mercato sono fissati secondo le quantità. Essi devono essere inferiori a quelli fissati secondo il capoverso 2.¹⁷

^{4 e 5} ...¹⁸

⁶ Il prezzo pagato alle distillerie industriali e alle fabbriche d'alcoli deve, di regola, corrispondere al prezzo medio di costo dell'alcoli della stessa qualità importato dalla Regia. Per fissare questo prezzo, si potrà tenere equamente conto delle spese effettive di produzione, comprendendo in esse l'interesse e l'ammortamento del capitale investito.

⁷ Gli stabilimenti di rettificazione riceveranno un'indennità per le loro spese.

⁸ Nel fissare i prezzi si potrà tener equo conto delle differenze di qualità.

Art. 12

5. Concessioni che non prevedono il diritto di presa in consegna
a. Distilleria di specialità¹⁹

¹ Il diritto di distillare specialità non è limitato né quanto alla quantità della produzione, né quanto alla provenienza delle materie prime.

² La Regia federale degli alcoli non prende in consegna i prodotti delle distillerie di specialità.²⁰

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

¹⁸ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

³ Le specialità ricavate da materie prime indigene sono tassate in conformità degli articoli 20 a 23.

⁴ e ⁵ ...²¹

Art. 13

b. Distillerie
per conto di terzi

¹ Le concessioni per l'esercizio delle distillerie che lavorano per conto di terzi sono date alle distillerie ambulanti. Esse possono essere date anche a distillerie stabili ove quelle ambulanti siano insufficienti o ciò sia giustificato da circostanze locali o da circostanze anteriori all'attuazione della presente legge.

² Salvo che non fruiscono di una delle altre concessioni previste nell'articolo 4, le distillerie per conto di terzi non devono lavorare per proprio conto, ma solo per conto di committenti. Esse distilleranno, per conto di questi ultimi, soltanto le materie prime designate nell'articolo 14.

³ L'acquavite in tal modo ottenuta deve essere consegnata al committente.²²

⁴ ...²³

Art. 14

III. Distillerie
domestiche
1. Condizione
giuridica

¹ La produzione non industriale di acquavite di frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vino, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, è autorizzata soltanto nelle distillerie domestiche concessionate.²⁴

² L' esercente d'una distilleria domestica, il cui raccolto sia stato decimato dalla grandine o da altre intemperie, può ottenere dalla Regia federale degli alcool, per la durata di un anno, la concessione di distillare prodotti propri e materie prime fornite da terzi, senza perdere con ciò il diritto al fabbisogno esente da imposta, previsto nell'articolo 16.

³ ...²⁵

⁴ ...²⁶

21 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

22 Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72 80).

23 Abrogato dall'art. 1 della LF del 25 ott. 1949 (RU 1950 I 72).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

25 Abrogato dall'art. 12 cpv. 3 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche (RS 680.1).

26 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

⁵ Gli apparecchi e gli accessori suddetti non possono, di regola, essere trasferiti a terzi se non unitamente all'azienda agricola alla quale appartengono (dominio della distilleria). Se questo dominio viene ad essere frazionato, la distilleria non può più essere esercitata che sulla parcella sulla quale si trovava prima del frazionamento.

⁶ Senza l'autorizzazione della Regia, gli apparecchi per distillare o i loro accessori non possono essere né sostituiti né trasformati a scopo di aumentarne la capacità di produzione, né trasferiti a terzi, se questo trasferimento non è in relazione con quello del dominio della distilleria. Nell'autorizzazione può essere prescritto il modo in cui la sostituzione o la trasformazione deve essere fatta.

⁷ ...²⁷

Art. 15

2. Vigilanza

¹ La distilleria domestica è posta sotto la vigilanza della Regia federale degli alcool. Questa può delegare l'esercizio immediato della vigilanza

² Il distillatore non può fare alcuna trasformazione senza aver fornito all'ufficio locale di vigilanza tutte le indicazioni prescritte.

³ e ⁴ ...²⁸

Art. 16

3. Utilizzazione dell'acquavite
a. Fabbisogno esente da imposta

Per il fabbisogno della propria economia domestica e della propria azienda agricola, l'esercente di una distilleria domestica non è autorizzato a trattenere, in esenzione da imposta, se non l'acquavite a ciò necessaria, che provenga dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese. Il Consiglio federale emanerà delle norme intese a garantire l'efficacia di questa disposizione e a prevenire l'impiego abusivo dell'acquavite esente da imposta.

Art. 17²⁹

b. Diritto di presa in consegna dell'acquavite di frutta a granelli

¹ La Regia federale degli alcool può prendere in consegna l'acquavite di frutta a granelli non necessaria all'economia domestica ed all'azienda agricola del distillatore domestico. Gli articoli 10 e 11 sono applicabili per analogia.

²⁷ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

²⁸ Abrogati dall'art. 12 cpv. 3 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche (RS 680.1)

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

² L'acquavite di frutta a granelli ceduta a terzi gratuitamente o contro remunerazione è assoggettata all'imposizione conformemente agli articoli 20 a 23.

Art. 18³⁰

c. Acquavite di specialità

¹ La Regia federale degli alcool non prende in consegna l'acquavite di specialità prodotta dai distillatori domestici.

² Le acquaviti di specialità cedute a terzi gratuitamente o contro remunerazione sono assoggettate all'imposizione conformemente agli articoli 20 a 23.

Art. 19³¹

IV. Distillazione per conto di terzi

¹ Chi vuole ottenere acquavite di frutta a granelli o di specialità può fare distillare le sue materie prime da una distilleria che lavora per conto di terzi.

² I produttori che fanno distillare materie indigene provenienti esclusivamente dai loro poderi o raccolte, a loro cura, allo stato selvatico, sono riconosciuti committenti-esercenti di distillerie domestiche, se soddisfano alle condizioni fissate dal Consiglio federale conformemente all'articolo 3 capoverso 5 per la produzione non industriale di bevande distillate. Il Consiglio federale può tuttavia sottoporre il riconoscimento dei committenti-esercenti di distillerie domestiche a limitazioni, in quanto queste siano necessarie per evitare abusi.

³ Quando circostanze speciali impediscono l'utilizzazione di una distilleria che lavora per conto di terzi, la Regia federale degli alcool può autorizzare il proprietario di una distilleria domestica a eseguire la distillazione per conto di un committente-esercente di distilleria domestica o a dargli in locazione il suo impianto.

⁴ Le prescrizioni concernenti la sorveglianza degli esercenti di distillerie domestiche, l'utilizzazione e l'imposizione dell'acquavite sono applicabili anche ai committenti-esercenti di distillerie domestiche.

⁵ I committenti che non adempiono le condizioni del capoverso 2 sono sottoposti alle prescrizioni concernenti i distillatori professionali per l'autorizzazione di distillare, il controllo, l'utilizzazione e l'imposizione dell'acquavite prodotta. Il controllo può essere semplificato per i committenti che producono acquavite in piccole quantità.

⁶ Se un committente è stato punito per contravvenzione grave alla legge sull'alcool o per recidiva nella contravvenzione, oppure è dedito al bere, la Regia federale degli alcool può vietargli di dare ordini di

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

³¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72 80).

distillare conformemente al capoverso 5. Il Consiglio federale può inoltre dichiarare il diritto di far distillare incompatibile con l'esercizio di determinate professioni, se esso ha per effetto d'intralciare il controllo delle materie prime, della produzione e della utilizzazione dell'acquavite.

Art. 20

V. Imposta sulle specialità
1. Assoggettamento

¹ L'imposta sulle specialità è prelevata sulle acquaviti ottenute mediante la distillazione delle frutta a nocciolo, delle frutta a granelli che non siano le mele e le pere o loro prodotti o cascami e residui, dell'uva, del vino, delle vinacce d'uva, delle fecce di vino, delle radici di genziana, delle bacche e altre materie analoghe. Questi prodotti sono totalmente soggetti all'imposta se sono stati fabbricati in distillerie date in concessione. Se essi sono stati fabbricati in distillerie domestiche o per conto di committenti, le sole quantità vendute o consegnate gratuitamente a terzi sono soggette all'imposta.

² Quest'imposta è dovuta:

- a. dall' esercente della distilleria data in concessione, secondo l'articolo 12;
- b. dall' esercente della distilleria domestica, secondo l'articolo 18 capoverso 2, o dal committente, secondo l'articolo 19.

³ Il Consiglio federale può prevedere che le aziende che presentano le garanzie necessarie siano autorizzate ad esercitare le loro attività concernenti le bevande distillate in sospensione di tasse in un deposito fiscale.³²

Art. 21

2. Base dell'imposizione

¹ L'acquavite ottenuta nelle distillerie date in concessione è assoggettata all'imposta secondo il quantitativo ufficialmente accertato o secondo il quantitativo delle materie prime e il loro presunto rendimento in alcool.

² Le piccole aziende possono essere assoggettate all'imposta secondo il quantitativo delle materie prime e il loro rendimento medio presunto, oppure in blocco.

³ L'acquavite ottenuta nelle distillerie domestiche o per conto di committenti è assoggettata all'imposta per la quantità venduta o consegnata a terzi. L'imposizione può essere fatta anche in blocco.

³² Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

Art. 22³³

3. Aliquota dell'imposta

1 Il Consiglio federale fissa l'aliquota dell'imposta dopo aver sentito gli interessati. Esso tiene conto delle aliquote d'imposta applicate nei Paesi limitrofi.

2 Accorda agevolazioni fiscali ai piccoli produttori per una quantità determinata della loro produzione, a condizione che le materie prime distillate, secondo l'articolo 14 capoverso 1 provengano esclusivamente dal raccolto indigeno del produttore o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese.

3 L'imposta è fissata per ettolitro alla temperatura di 20° C.

Art. 23

4. Procedura di tassazione Esigibilità

1 La tassazione spetta alla Regia. La procedura sarà stabilita mediante ordinanza del Consiglio federale.

2 Ogni contribuente dovrà tenere i registri, riempire i formulari e fare le dichiarazioni occorrenti alla tassazione.

3 Gli agenti incaricati della tassazione hanno il diritto di farsi mostrare gli apparecchi e le provviste. L'esercente è obbligato a dar loro gli schiarimenti necessari. Essi possono esaminare la contabilità delle distillerie date in concessione.

4 La Regia federale degli alcool fissa la data alla quale l'imposta è esigibile.

Art. 23^{bis 34}

Va. Imposizione di prodotti alcolici destinati all'uso come bevande o generi voluttuari.

1 All'imposta sulle acquaviti sono assoggettati:

- a. i prodotti a cui sono state addizionate bevande distillate;
- b. i vini naturali, i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume, la specialità di vino, i vini dolci e le mistelle;
- c. i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze.

2 L'imposta è ridotta del 50 per cento per:

- a. i vini naturali e i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcolico superiore al 15 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume;
- b. le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle, con un tenore alcolico massimo del 22 per cento del volume;

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

34 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 329).

- c. i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze, con un tenore alcolico massimo del 22 per cento del volume.

^{2bis} L'imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un'edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.³⁵

³ Il Consiglio federale regola l'assoggettamento all'imposta come pure il rimborso o il computo dell'onere fiscale che conformemente alla presente legge è stato percepito sulle materie prime impiegate.

Art. 24³⁶

VI. ...

Art. 25³⁷

VII. Apparecchi per distillare privi di concessione

La Regia federale degli alcool può ordinare che gli apparecchi per distillare non aventi più diritto ad una concessione siano modificati in modo da escluderne un'utilizzazione abusiva.

Art. 26³⁸

Capo terzo: Importazione, esportazione e transito

Art. 27³⁹

I. Monopolio della Confederazione

¹ Il diritto d'importare bevande distillate con un tenore alcolico superiore all'80 per cento del volume spetta esclusivamente alla Confederazione.

² La Regia federale degli alcool può autorizzare terzi ad importare sorte di alcool che essa stessa non immette in commercio.

³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 455 456; FF **2003** 1950).

³⁶ Abrogato dal n. 4 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura (RS **910.1**).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 379 389; FF **1996** I 329).

³⁸ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU **1997** 379; FF **1996** I 329).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1997** 379 **1999** 1730; FF **1996** I 329).

Art. 28⁴⁰

II. Importazione da parte di privati

1. Oggetto

a. Bevande distillate destinate all'uso come bevande o generi voluttuari.

Le bevande distillate destinate all'uso come bevande o generi voluttuari possono essere importate dietro pagamento di una tassa di monopolio che è pari all'imposta sulle acquaviti di specialità.

Art. 29⁴¹

b. Prodotti alcoolici

I generi alimentari contenenti alcool sono imposti all'aliquota del prodotto alcoolico in essi contenuti. Per il rimanente, le tasse di monopolio gravanti l'importazione di prodotti alcoolici destinati all'uso come bevande e generi voluttuari sono disciplinate dall'articolo 23^{bis}.

Art. 30⁴²

c. ...

Art. 31⁴³

d. Prodotti alcoolici impropri al consumo come bevande o generi voluttuari

Gli alcool come pure i prodotti alcoolici impropri al consumo come bevande o generi voluttuari sono esenti da tasse di monopolio. Ad essi sono applicabili, per analogia, i disposti concernenti la licenza e le prescrizioni di controllo degli articoli 37 e 38.

Art. 32 a 33⁴⁴**Art. 34**

2.⁴⁵ Riscossione delle tasse

¹ Le tasse di monopolio pagabili al confine sono riscosse dagli organi doganali per conto della Regia federale degli alcool.⁴⁶

² Per il calcolo, la riscossione e la garanzia di queste tasse e soprattutto si applicano per analogia le norme della legislazione doganale.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

⁴² Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

⁴⁴ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

⁴⁵ Originario n. 4.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

³ Il Consiglio federale può autorizzare le aziende che offrono le garanzie necessarie ad esercitare le loro attività concernenti le bevande distillate in sospensione di tasse in un deposito fiscale. La tassazione incombe alla Regia federale degli alcool.⁴⁷

Art. 35

III. Dazi

¹ Per l'importazione delle bevande distillate, dei prodotti contenenti alcool o fabbricati con alcool nonché delle materie prime distillabili, si devono pagare, oltre le tasse previste dalla presente legge, i dazi d'entrata previsti dalla legislazione doganale.

² Per le bevande distillate che importa essa medesima, la Regia federale degli alcool paga i dazi ordinari all'Amministrazione delle dogane. Il Consiglio federale può sostituirli con una aliquota complessiva per quintale metrico, peso lordo, da fissare ogni cinque anni.⁴⁸

Art. 36

IV. Esportazione e transito

¹ Chiunque esporta prodotti fabbricati con bevande distillate, per le quali sono state pagate le tasse fiscali, ha diritto ad un rimborso proporzionato alla quantità adoperata.

² L'aliquota del rimborso è calcolata sulla base delle tasse fiscali previste nella presente legge e gravanti i prodotti esportati. Se non è possibile determinare l'importo esatto di queste tasse, il rimborso si farà secondo l'aliquota più bassa.

³ Il rimborso è eseguito alla fine dell'esercizio annuo. Nel corso di esso, la Regia federale degli alcool può versare acconti.

⁴ Nessun rimborso sarà eseguito sulle esportazioni di quantità inferiori a cinque chilogrammi lordi.

⁵ Il transito dell'alcool e dei prodotti contenenti alcool è esentato da qualsiasi onere fiscale previsto dalla presente legge. Per quanto concerne la garanzia delle tasse previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legislazione doganale.⁴⁹

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

⁴⁸ Nuovo testo giusta l'art. I della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72 80).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 379 1999 1730; FF 1996 I 329).

Capo quarto: Vendita da parte della Regia federale degli alcool

Art. 37⁵⁰

I. Condizioni

¹ La Regia federale degli alcool vende le bevande distillate. Essa fissa le quantità minime come pure le condizioni di pagamento e di fornitura.

² Il Consiglio federale può autorizzare le aziende in possesso di una licenza per il commercio all'ingrosso e che offrono le garanzie necessarie ad esercitare, in un deposito fiscale, in sospensione di tasse, le loro attività concernenti le bevande distillate destinate al consumo come bevande o generi voluttuari.

³ Chiunque vuole utilizzare alcool esente dall'onere fiscale per fabbricare prodotti non idonei al consumo come bevande o generi voluttuari deve, per motivi di controllo, ottenere una licenza della Regia federale degli alcool, a meno che questo alcool non sia completamente denaturato.

⁴ La Regia federale degli alcool determina la denaturazione necessaria.

Art. 38⁵¹

II. Prezzi e condizioni di vendita

¹ I prezzi di costo e le altre condizioni di vendita della Regia federale degli alcool sono fissati dal Dipartimento federale delle finanze. Le spese per l'approvvigionamento economico del Paese in alcool non possono essere incluse nel prezzo di vendita.

² L'onere fiscale gravante l'alcool potabile o destinato alla fabbricazione di generi voluttuari è pari all'imposta sulle acquaviti di specialità.

³ La Regia federale degli alcool sorveglia l'utilizzazione delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze. Il compratore deve accordare agli agenti di controllo competenti il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornir loro ogni informazione necessaria e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329). Il cpv. 2 entra in vigore il 1° lug. 1997.

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

Capo quinto: Commercio delle bevande distillate⁵²

Art. 39⁵³

- I. Definizioni
- ¹ Esercita il commercio di bevande distillate chi le vende, procura o altrimenti fornisce verso compenso.
- ² È considerata commercio anche la fornitura gratuita a scopo pubblicitario. Sono eccettuati i regali consegnati a una cerchia determinata di persone.
- ³ Per commercio all'ingrosso s'intende qualsiasi fornitura a rivenditori e a imprese che impiegano bevande distillate nell'elaborazione dei loro prodotti.
- ⁴ Ogni altra forma di commercio, compresa la mescita, è considerata commercio al minuto.

Art. 39a⁵⁴

- II. Obbligo d'autorizzazione
- ¹ Il commercio delle bevande distillate è subordinato ad autorizzazione.
- ² Il produttore che ottiene o fa ricavare le sue acquaviti esclusivamente con prodotti propri o con materie prime raccolte per sua cura allo stato selvatico nel Paese e non spaccia acquavite da consumare sul posto, né acquista per farne commercio, non deve ottenere un'autorizzazione:⁵⁵
- a. per le vendite a titolari di un'autorizzazione di commercio;
 - b.⁵⁶ per altre vendite se non vende complessivamente più di 400 litri di acquavite all'anno.
- ³ Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo d'autorizzazione ed eccettuare da altre disposizioni del presente capo il commercio di derivate alimentari contenenti soltanto una minima quantità di bevande distillate, come pure quello di altri prodotti alcolici la cui fornitura è retta da disposizioni speciali.

⁵² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

⁵⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

III. Commercio
all'ingrosso
1. Condizioni

Art. 40⁵⁷

¹ Per l'esercizio del commercio all'ingrosso è necessaria una licenza della Regia federale degli alcool quando lo smercio è superiore a 400 litri di acquavite all'anno.⁵⁸

² ...⁵⁹

³ La licenza è rilasciata a condizione che il titolare della ditta o la persona da questi designata responsabile del commercio di bevande distillate abbia l'esercizio dei diritti civili e goda buona reputazione.⁶⁰

^{3bis} Il rilascio della licenza può essere inoltre subordinato alla condizione che il richiedente fornisca le garanzie finanziarie necessarie.⁶¹

⁴ La Regia federale degli alcool può rifiutare la licenza per il commercio all'ingrosso se, nei cinque anni precedenti, il richiedente o la persona designata responsabile è stato punito per infrazione grave o ripetuta alla legislazione federale sull'alcool o sulle derrate alimentari oppure alle prescrizioni cantonali sul commercio al minuto di bevande alcoliche o a prescrizioni estere analoghe.⁶²

⁵ La Regia federale degli alcool revoca la licenza per il commercio all'ingrosso se una delle condizioni di rilascio non è più adempita. Essa può revocarla se interviene un motivo di rifiuto.

Art. 40a⁶³

2. Tassa

¹ La licenza è rilasciata per un anno civile, previo versamento di una tassa di 300 franchi.

² Se il titolare della licenza gestisce diversi punti di vendita o di fornitura di bevande distillate, la tassa dev'essere versata per ognuno di essi.

³ In caso di notevole modificazione delle circostanze, il Consiglio federale può corrispondentemente aumentare o ridurre la tassa.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

⁵⁹ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

⁶¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 945 946; FF 2004 1257 1267).

⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

Art. 41⁶⁴

IV. Commercio
al minuto
1. Divieti

¹ Sono vietate le seguenti forme di commercio al minuto di bevande distillate:

- a. commercio ambulante;
- b. vendita nelle vie e piazze accessibili a tutti, eccetto nelle adiacenze degli esercizi pubblici se la patente cantonale lo prevede;
- c. vendita di porta in porta;
- d. ordinazioni collettive;
- e. visite ai consumatori, senza loro invito, per raccogliere ordinazioni;
- f. vendita mediante distributori automatici accessibili a tutti;
- g. vendita a prezzi che non coprono i costi, eccettuate le realizzazioni di beni ordinate dall'autorità;
- h. vendita con aggiunte o altre convenienze per allettare il consumatore;
- i. consegna a fanciulli e ad adolescenti minori di 18 anni;
- k. consegna gratuita, a scopi pubblicitari, ad una cerchia indeterminata di persone, segnatamente distribuzione di campioni o organizzazione di degustazioni.

² L'autorità competente può tuttavia autorizzare deroghe per:

- a. la mescita nelle vie e piazze accessibili a tutti in occasione di manifestazioni pubbliche;
- b. la vendita a prezzi che non coprono i costi, in caso di cessazione dell'attività commerciale o per altri gravi motivi;
- c. la consegna gratuita, a scopi pubblicitari, ad una cerchia indeterminata di persone, in occasione di fiere ed esposizioni ospitanti il commercio degli alimentari.

Art. 41⁶⁵

2. Commercio
al minuto entro
i confini
cantionali

¹ Per l'esercizio del commercio al minuto entro i confini cantionali occorre una patente rilasciata dall'autorità cantonale.

² Chi gestisce più punti di vendita o di fornitura deve avere una patente per ognuno di essi.

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

³ Possono essere ammessi a esercitare il commercio al minuto delle bevande distillate i produttori d'acquavite, gli esercizi pubblici, compresi i servizi di ristorazione negli aeromobili, sui treni e sui battelli, le aziende del commercio dei vini e dei liquori, gli spacci franchi, le farmacie e le drogherie come pure i negozi che offrono un vasto assortimento di derrate alimentari, bevande analcoliche comprese.

⁴ ...⁶⁶

⁵ È riservata la competenza dei Cantoni di sottoporre il commercio al minuto a restrizioni supplementari richieste dal bene pubblico.

⁶ Per il rilascio della patente i Cantoni riscuotono una tassa il cui importo è fissato secondo il genere e l'importanza dell'azienda.

Art. 42⁶⁷

3. Commercio al minuto oltre i confini cantonali

¹ Per l'esercizio del commercio al minuto oltre i confini cantonali occorre, oltre alla patente del Cantone dove si trova la sede commerciale, un permesso federale rilasciato dalla Regia.

² Se le bevande distillate sono fornite da un punto di vendita o di fornitura fuori del Cantone di sede, per questo punto è necessaria anche la patente del Cantone interessato.

³ Il permesso federale di commercio al minuto è rilasciato per un anno civile, previo pagamento di una tassa di 2000 franchi. In caso di notevole modificazione delle circostanze, il Consiglio federale può corrispondentemente aumentare o ridurre la tassa.

⁴ La Regia federale degli alcool revoca il permesso se il titolare non possiede più la patente cantonale per il commercio al minuto. Essa può inoltre rifiutarlo o revocarlo per i motivi indicati nell'articolo 40 capoverso 4.

⁵ Il permesso federale di commercio al minuto non è necessario se, in ogni Cantone in cui le bevande distillate vengono fornite, è stata ottenuta la patente cantonale.

Art. 42a⁶⁸

V. Prescrizioni di controllo

Chiunque esercita il commercio di bevande distillate deve accordare agli agenti di controllo competenti libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornir loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le riserve e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.

⁶⁶ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1980 (RU 1982 694; FF 1979 I 53). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

Art. 42^{b69}

VI. Limitazione della pubblicità

¹ La pubblicità per le bevande distillate, con la parola, l'immagine o il suono, può contenere soltanto indicazioni o rappresentazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà.

² I confronti di prezzi o la promessa di aggiunte o di altre convenienze sono vietati.⁷⁰

³ La pubblicità per le bevande distillate è vietata:

- a. alla radio e alla televisione;
- b. in e su edifici o parti di edifici destinati ad usi pubblici, come pure nella loro area;
- c. in e su mezzi pubblici di trasporto;
- d. sui campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive;
- e. in occasione di manifestazioni cui partecipano soprattutto fanciulli e adolescenti o che sono organizzate precipuamente per loro;
- f. nelle aziende che vendono medicinali o la cui attività consiste essenzialmente nel salvaguardare la salute;
- g. sugli imballaggi e sugli oggetti d'uso che non contengono bevande distillate o non hanno nessuna connessione con esse.

⁴ È vietato organizzare concorsi che servono da pubblicità alle bevande distillate, ne presuppongono l'acquisto o ne prevedono la distribuzione a titolo di premi.

Art. 43⁷¹

VII. Coordinamento

La Regia federale degli alcool promuove il coordinamento fra i Cantoni nel disciplinamento del commercio al minuto.

⁶⁹ Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983, ad eccezione del cpv. 3 lett. b, c, d e g che avrà effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

Capo quinto: Altri provvedimenti per diminuire il consumo delle bevande distillate⁷²

Art. 43^{a73}

¹ Per diminuire il consumo di bevande distillate, la Confederazione sostiene, con sussidi, le organizzazioni e istituzioni, nazionali e inter-cantonali, che lottano mediante provvedimenti preventivi contro l'alcolismo. Detti sussidi possono essere concessi segnatamente per l'informazione e la ricerca.

² I sussidi sono pagati dalla Regia; per tale scopo va registrata una somma globale adeguata nel suo bilancio di previsione. La Regia federale degli alcool può incaricare un organo competente di distribuire, parzialmente o totalmente, i sussidi.

³ È riservata l'assegnazione di sussidi cantonali, in virtù della decima dell'alcole, per combattere l'alcolismo.

Capo sesto: Ripartizione dei proventi

Art. 44⁷⁴

I. Prodotto netto
della Regia
1. Ripartizione

¹ Il prodotto netto si ottiene deducendo dal ricavo della vendita e dall'imposizione fiscale delle bevande distillate, come anche delle multe, delle tasse e d'altri introiti, le spese previste dalla legge e quelle d'esercizio necessarie.⁷⁵

² Il prodotto netto della Regia federale degli alcool è devoluto per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per cento ai Cantoni.

³ La parte spettante ai Cantoni è ripartita fra essi in ragione della loro popolazione residente, secondo i dati dell'ultimo censimento federale. Negli anni intermedi, ci si può fondare sui dati dell'estrapolazione demografica.

⁴ ...⁷⁶

⁷² Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 85 86; FF 1967 I 216).

⁷³ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 85 86; FF 1967 I 216).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1965 1966; FF 1981 III 677).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

⁷⁶ Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

Art. 45⁷⁷

2. Impiego

¹ La parte del prodotto netto spettante alla Confederazione è impiegata per l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

² La parte spettante ai Cantoni dev'essere impiegata nella lotta contro l'alcolismo, l'abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipendenza e l'abuso di medicinali, nelle loro cause e nei loro effetti. I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull'impiego della loro quota.

³ Il Consiglio federale sottopone ogni tre anni all'Assemblea federale un rapporto sull'impiego delle quote cantonali.

Art. 46⁷⁸

II. Proventi dai permessi federali di commercio al minuto

I proventi delle tasse annuali per i permessi federali di commercio al minuto sono ripartiti fra i Cantoni. La ripartizione si fa secondo il modo previsto per la parte spettante ai Cantoni dei proventi netti dell'imposizione fiscale delle bevande distillate.

Capo settimo: Ricorsi**Art. 47⁷⁹**

I. ...

Art. 48⁸⁰**Art. 49⁸¹**

II. Ricorso amministrativo

Contro le decisioni prese dagli organi doganali in applicazione della presente legge è ammissibile il ricorso alla Regia federale degli alcool.

Art. 50 a 51⁸²

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 1965 1966; FF **1981** III 677).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 694 700; FF **1979** I 53).

⁷⁹ Abrogato dal n. 63 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁸⁰ Abrogato dal n. II 4 della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS) (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. 63 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁸² Abrogati dal n. II 4 della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS) (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

Capo ottavo:⁸³ Disposizioni penali⁸⁴**Art. 52⁸⁵**

A. Infrazioni
I. Contro le
prerogative della
Confederazione
1. Violazione

- ¹ Chiunque, senza averne il diritto,
- a. fabbrica, rettifica, importa o immette in commercio bevande distillate,
 - b. utilizza bevande distillate o prodotti di queste per usi contrari alle prescrizioni,
 - c. si procura illecitamente una concessione, una licenza, un permesso o un'autorizzazione di distillare,
 - d. viola in altro modo le prerogative della Confederazione

è punito, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974⁸⁶ sul diritto penale amministrativo, con la detenzione fino a sei mesi o con una multa fino a 20 000 franchi o fino al quintuplo della perdita fiscale subita, se tale quintuplo supera 20 000 franchi.

² Se l'infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Con la multa, può essere cumulata la detenzione.

³ Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 10 000 franchi o fino al triplo della perdita fiscale subita se tale triplo supera i 10 000 franchi.

Art. 53⁸⁷

2. Messa in
pericolo

- Chiunque, intenzionalmente o per negligenza,
- a. contravviene alle condizioni delle concessioni o agli obblighi imposti alle distillerie domestiche,
 - b. senza averne il diritto acquista, installa, mantiene o modifica un apparecchio per distillare, o
 - c. compromette altrimenti le prerogative della Confederazione è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

⁸³ A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

⁸⁶ RS 313.0

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

II. Sottrazione
e messa
in pericolo
delle tasse

Art. 54⁸⁸

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottrae una tassa prevista dalla legislazione sull'alcool, o procaccia a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito (condono, restituzione di tasse e simili), è punito con la multa fino al quintuplo della tassa o imposta sottratta o del profitto ottenuto.⁸⁹

^{1bis} Se l'infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Con la multa, può essere cumulata la detenzione.⁹⁰

² Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette la riscossione di una tassa, ovvero tenta di procacciare a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito, segnatamente mediante registrazioni inesatte, omettendo le registrazioni o le notificazioni prescritte o mediante false informazioni è punito con la multa fino al triplo della tassa compromessa.⁹¹

³ I capoversi 1 e 2 si applicano soltanto in quanto non s'applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974⁹² sul diritto penale amministrativo.

Art. 55⁹³

III. ...

Art. 56⁹⁴

IV. Ricettazione

Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione bevande distillate di cui sa o deve presumere

a.⁹⁵ che sono state illecitamente fabbricate, rettificcate o importate,
o

b.⁹⁶ che la tassa dovuta è stata sottratta,

è punito con la pena applicabile all'autore.

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS **313.0**).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 379 389; FF **1996** I 329).

⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 379 389; FF **1996** I 329).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 379 389; FF **1996** I 329).

⁹² RS **313.0**

⁹³ Abrogato dal n. 13 dell'all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RS **616.1**).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS **313.0**).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 379 389; FF **1996** I 329).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 379 389; FF **1996** I 329).

Art. 57⁹⁷

V. Inosservanza delle prescrizioni concernenti il commercio e la pubblicità

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza,

- a. senza la necessaria autorizzazione federale o in qualsiasi altro modo contrario alle prescrizioni, esercita il commercio all'ingrosso o, oltre i confini cantonali, il commercio al minuto;
- b. disattende le prescrizioni di controllo,

è punito con la multa fino a 5000 franchi. Per infrazioni di poca entità la sanzione può restringersi all'ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

² Chiunque, intenzionalmente o per negligenza,

- a. contravviene alle prescrizioni concernenti la limitazione della pubblicità;
- b. disattende, nel commercio al minuto, i divieti di commercio previsti dall'articolo 41,

è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

³ L'emanazione di disposizioni penali per infrazioni ai disposti dell'articolo 41a capoversi 1 e 2, come anche il procedimento e il giudizio per siffatte infrazioni e per le violazioni, nel commercio al minuto cantonale, dei divieti di commercio previsti dall'articolo 41 incombono ai Cantoni.

Art. 58⁹⁸

VI. Altre infrazioni

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una norma della legislazione sull'alcool, un'istruzione di carattere generale emanata in base a norme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo è punito con la multa fino a 5000 franchi. Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento e le spese possono essere addossate al contravventore.

² È riservato il rinvio a giudizio in virtù degli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero⁹⁹.

Art. 59¹⁰⁰

B. Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo
I. Applicabilità

¹ La legge federale del 22 marzo 1974¹⁰¹ sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto gli articoli 60 a 63 non vi deroghino.

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
⁹⁹ RS 311.0

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
¹⁰¹ RS 313.0

² Riservato l'articolo 57 capoverso 3, la Regia federale degli alcool è l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio; al riguardo, essa agisce come servizio dell'amministrazione federale¹⁰².

³ Il Consiglio federale può affidare all'Amministrazione delle dogane il procedimento e il giudizio come anche l'esecuzione delle pene per infrazioni di poca entità scoperte dagli organi delle dogane.

Art. 60¹⁰³

II. Prescrizione della azione penale

La prescrizione dell'azione penale conformemente all'articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁰⁴ sul diritto penale amministrativo è parimente applicabile alle infrazioni previste negli articoli 52, 53, 55 e 56.

Art. 61¹⁰⁵

Art. 62¹⁰⁶

C. Perdita fiscale; esclusione dal diritto ai contributi

¹ Al pagamento dell'indennità per perdita fiscale subita dalla Regia federale degli alcool per effetto di un'infrazione sono applicabili per analogia i disposti della legge federale del 22 marzo 1974¹⁰⁷ sul diritto penale amministrativo concernenti l'obbligo di pagamento o restituzione (art. 12, 13 e 63).

² La perdita fiscale è fatta valere dalla Regia federale degli alcool mediante decisione secondo la procedura amministrativa. La perdita che non può essere determinata con precisione viene fissata mediante stima.¹⁰⁸

³ Chiunque ha ottenuto o tentato di ottenere indebitamente, per sé o per altri, un contributo (sussidio) previsto nella legislazione sull'alcole oppure qualsiasi altro vantaggio può, così come l'azienda che rappresenta, essere privato del diritto ai contributi per una durata massima di tre anni.¹⁰⁹

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

¹⁰⁴ RS 313.0

¹⁰⁵ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

¹⁰⁷ RS 313.0

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

Art. 63¹¹⁰

- D. Risarcimento È tenuto ad un equo risarcimento, indipendentemente dal procedimento penale, chiunque procura alla Regia federale degli alcool un danno patrimoniale con un'infrazione, pur senza essersi sottratto al pagamento di una tassa dovuta, né aver causato una perdita fiscale, né ottenuto un contributo indebito. L'ammontare del risarcimento è stabilito dalla Regia.

Art. 64¹¹¹**Capo nono: Esazione****Art. 65**

- I. Tasse esigibili ¹ Le tasse previste dalla presente legge sono esigibili dal momento in cui sono state determinate. Gli eredi sono solidalmente responsabili del loro pagamento, anche se le tasse non sono ancora state fissate, fino a concorrenza dell'ammontare della successione. Essi subentrano al defunto nel diritto di ricorso.

² ...¹¹²

Art. 66

- II. Esecuzione per debiti ¹ Per l'esazione dei crediti previsti nella presente legge, si può procedere in via di pignoramento anche in confronto dei debitori sottoposti alla procedura fallimentare, a meno che il fallimento non sia già stato pronunciato.

² Divenuti che siano esecutivi, i provvedimenti e le decisioni delle autorità amministrative accertanti dei crediti sono equiparati alle sentenze esecutive giudiziarie, nel senso dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889¹¹³ sulla esecuzione e sul fallimento.

³ ...¹¹⁴

Art. 67

- III. Misure di garanzia ¹ Quando un credito sembri compromesso dal contegno del contribuente o questi non sia domiciliato nella Svizzera, la Regia federale degli alcool può in ogni tempo esigere da lui la prestazione di garanzia.

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

¹¹¹ Abrogato dal n. 11 dell'all. al DPA (RS 313.0).

¹¹² Abrogato dal n. 11 dell'all. al DPA (RS 313.0).

¹¹³ RS 281.1

¹¹⁴ Abrogato dal n. 11 dell'all. al DPA (RS 313.0).

² La garanzia dev'essere prestata sotto forma di deposito di contanti o di titoli, oppure di atto di fideiussione. Per quanto concerne la natura delle garanzie e la loro costituzione sono applicabili per analogia gli articoli 66 a 72 della legge federale del 1° ottobre 1925¹¹⁵ sulle dogane. La Regia federale degli alchool decide sull'accettazione e sul valore delle garanzie.

³ L'ordine di prestare garanzia è notificato alla persona interessata con lettera raccomandata; ...¹¹⁶

⁴ L'ordine della Regia federale degli alchool di prestare garanzia è immediatamente esecutivo ed è equiparato a una sentenza giudiziaria nel senso dell'articolo 80 e a una causa di sequestro nel senso dell'articolo 271 della legge federale dell'11 aprile 1889¹¹⁷ sull'esecuzione e sul fallimento. L'azione per la rievocazione del sequestro, contemplata nell'articolo 279 della detta legge, non è ammessa.

Art. 68¹¹⁸

IV....

Art. 69

V. Restituzione, riscossione posticipata, proroga e condono

¹ Chiunque ha pagato per errore o in via d'esecuzione delle tasse non dovute, può rivendicarne interamente o parzialmente l'importo, entro il termine di un anno a contare dal pagamento.

² Se, per errore, una tassa dovuta non è stata determinata o lo è stata insufficientemente, la Regia federale degli alchool può rivendicarne l'intero ammontare o la differenza dal contribuente entro il termine di un anno dal giorno in cui si è verificato l'obbligo del pagamento o in cui è stata determinata la tassa. La Regia federale degli alchool può rivendicare, entro il termine di un anno, anche le somme rimborsate in più.

³ La Regia federale degli alchool può prorogare il termine di pagamento o condonare in tutto o in parte la tassa o la multa od ammenda, allorchè la riscossione costituirebbe, date le particolari circostanze, un eccessivo aggravio per il contribuente.

¹¹⁵ RS 631.0

¹¹⁶ Frase abrogata dal n. II cpv. 1 n. 8 della LF del 20 dic. 1968 che modifica quella sull'OG (RU 1969 755).

¹¹⁷ RS 281.1

¹¹⁸ Abrogato dal n. 11 dell'all. al DPA (RS 313.0).

⁴ Essa può parimente accordare una proroga per il pagamento dell'imposta sulle specialità, affine di tener conto delle condizioni di vendita di questi prodotti.

⁵ La tassa è condonata o rimborsata al contribuente assoggettato all'obbligo, secondo la presente legge, di tenere una contabilità se questi prova che la merce gravata è andata perduta.¹¹⁹

⁶ La tassa è condonata o rimborsata al contribuente se la merce viene distrutta sotto il controllo della Regia federale degli alcool, entro cinque anni a partire dal momento in cui è sorto l'onere fiscale.¹²⁰

Capo decimo: Organizzazione

Art. 70

I. Autorità amministrative
1. Consiglio federale e Dipartimento delle finanze¹²¹

¹ Il Consiglio federale veglia sull'esecuzione della presente legge. Esso emana tutte le disposizioni ed istruzioni necessarie in quanto questa competenza non sia delegata ad altra autorità.

² A questo scopo, il Dipartimento federale delle finanze sottopone al Consiglio federale delle proposte ed esegue le risoluzioni prese.¹²² Esso invigila la gestione della Regia federale degli alcool e prende i provvedimenti e le decisioni che gli sono riservati dalla presente legge.

Art. 71

2. Regia federale degli alcool degli alcool

¹ La gestione degli affari attinenti all'esecuzione della legislazione sull'alcool è affidata alla Regia federale degli alcool. Questa ha la personalità giuridica.

^{1bis} La gestione degli affari attinenti alla valorizzazione analcolica delle materie prime distillabili è affidata all'Ufficio federale dell'agricoltura.¹²³

² I funzionari e gli impiegati della Regia federale degli alcool sono sottoposti all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927.^{124,125}

¹¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

¹²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

¹²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

¹²³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

¹²⁴ RS 172.221.10. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

³ La Regia federale degli alcool tiene una contabilità indipendente. La Confederazione le anticipa le somme necessarie all'esecuzione della presente legge.¹²⁶

⁴ La Regia federale degli alcool è esentata da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale, eccetto che si tratti d'imposta su beni immobili non destinati direttamente all'esercizio.

⁵ ...¹²⁷

⁶ La Regia federale degli alcool istituisce degli uffici locali di vigilanza che controllano le distillerie sottoposte a concessione e sorvegliano le distillerie domestiche, prendono consegna o coadiuvano alla consegna delle bevande distillate, determinano e riscuotono le imposte sulle specialità. Il Consiglio federale delimita le competenze e la responsabilità di questi uffici e fissa l'indennità alla quale hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni. Queste spese sono a carico della Regia.

⁷ ...¹²⁸

Art. 72¹²⁹

3. ...

Art. 73

4. Coadiuvazione di altre autorità

¹ Il Consiglio federale può delegare l'esercizio di certe funzioni ad altri servizi dell'Amministrazione federale, nonché alle autorità cantonali e comunali. Esso stabilisce il contributo alle spese che deve essere versato dalla Regia federale degli alcool. Se è richiesta la collaborazione d'autorità cantonali e comunali, i contributi possono essere adeguati alla capacità finanziaria dei Cantoni.¹³⁰

² Inoltre, gli uffici della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti o circoli e dei Comuni, devono, nel limite delle loro attribuzioni, coadiuvare la Regia. In particolare, essi devono denunciarle le contravvenzioni di cui avessero ufficialmente conoscenza e aiutarla ad accertare i fatti e a perseguire i colpevoli.

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. alla L sul Parlamento del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

¹²⁷ Abrogato dal n. III epv. 2 lett. a della LF del 21 dic. 1966 che modifica quella sul servizio delle poste (RU 1967 1527).

¹²⁸ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

¹²⁹ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1969, in vigore dal 1° apr. 1970 (RU 1970 529 530; FF 1969 I 711).

Art. 74¹³¹

II.

Art. 75III. Segreto
d'ufficio

I funzionari e impiegati federali nonché tutte le altre persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, devono, di fronte ai terzi, mantenere il segreto sugli accertamenti che fanno nell'esercizio delle loro funzioni.

Capo undicesimo: Disposizioni transitorie e finali**Art. 76**Ia. Disposizioni
transitorie

¹ Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla legislazione sull'alcool sono retti dalle disposizioni della presente legge. ...¹³²

² I rapporti di diritto derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge federale del 23 dicembre 1886¹³³ sulle bevande spiritose e dall'assegnazione d'indennità globali alle distillerie concessionarie continueranno ad avere vigore.

³ Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, le autorità eserciteranno le loro mansioni secondo le disposizioni della legge stessa. ...¹³⁴

⁴ Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le riserve disponibili della Regia, il cui ammontare sarà fissato mediante decreto federale, dovranno essere ripartite fra i Cantoni in conformità dell'articolo 22 della legge federale del 29 giugno 1900¹³⁵ sulle bevande spiritose. La somma restante servirà come fondo d'esercizio della Regia.

Art. 76a¹³⁶Ia. Disposizioni
transitorie della
revisione del
4 ottobre 1996

¹ Fino all'entrata in vigore di un'aliquota d'imposta unica applicabile alle bevande distillate prodotte nel Paese, il Consiglio federale può fissare per l'acquavite di frutta a granelli un'aliquota d'imposta superiore a quella per l'acquavite di specialità.

² Fino all'entrata in vigore di un'aliquota d'imposta unica applicabile alle bevande distillate indigene ed estere, il Consiglio federale può fissare per l'alcool venduto dalla Regia federale degli alcool e destinato

¹³¹ Abrogato dal n. II 4 della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

¹³² Disp. trans. priva d'oggetto.

¹³³ [RU 10 60, RU 18 291 art. 31]

¹³⁴ Disp. trans. priva d'oggetto.

¹³⁵ [RU 18 291, 23 632, RS 680 art. 77]

¹³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379 389; FF 1996 I 329).

all'uso come bevanda o alla fabbricazione di generi voluttuari, un'aliquota d'imposta superiore a quella per l'acquavite di specialità.

Art. 77

II. Abrogazione di disposizioni vigenti

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge federale del 29 giugno 1900¹³⁷ sulle bevande spiritose, nonché tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 78

III. Entrata in vigore ed esecuzione della legge

Il Consiglio federale fissa il giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Esso emana le disposizioni esecutive necessarie.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1933¹³⁸

¹³⁷ [RU 18 291, 23 632]

¹³⁸ Art. 160 del RE del 19 dic. 1932 [CS 6 892]